

è congelato il voto di EDF). Non mi sembra vi sia un'attenzione enorme da parte della Francia a lasciare entrare i nostri imprenditori o le nostre Genco per investire o comprare, quindi credo che politicamente siamo di fronte, per l'ennesima volta, a due pesi e due misure!

Concludo. Bisognerebbe entrare nel merito del provvedimento, qualcosa ci sarebbe da dire sicuramente. Ad esempio, all'articolo 1-ter, laddove si parla della trasmissione e dei piani di sviluppo, noi diciamo: attenzione, perché che si debbano autorizzare i piani di sviluppo di reti elettriche e di gas, da parte del Governo, quando queste sono o saranno quotate in borsa, credo sia un intervento che potrebbe creare non dico allarmismo nei mercati, ma interferenze che un Governo liberale non dovrebbe consentire.

Per quanto riguarda gli altri elementi del provvedimento, i colleghi ricordano l'articolo 1-quinquies: il nuovo metodo di calcolo della potenza degli impianti idroelettrici con il serbatoio di carico nell'ambito dei bacini imbriferi montani. Questa è una misura che rivendico con grande orgoglio, poiché porta la prima firma del sottoscritto e della Lega nord, ma è stata condivisa anche da altri colleghi della maggioranza. Ricordo i colleghi Zanetta e Rosso, che da sempre hanno sostenuto questo principio che consente un ricalcolo per i comuni montani sede di bacini imbriferi. Vi sono miliardi che stanno andando ai comuni, ma c'è un contenzioso sul calcolo della potenza che deve essere utilizzata, contenzioso che va avanti da un anno e mezzo o due. Ora, c'è un accordo delle parti, c'è un accordo della presidenza del BIM, c'è un accordo da parte dei produttori; questo ratifica un accordo che ci viene detto vantaggioso per i comuni e accettato dai produttori. Perché dire, come è stato detto da alcuni colleghi, che i comuni ci rimettono molti soldi? Ricordo che, su molti provvedimenti di liberalizzazione o di concessione del gas, non tutta la minoranza era concorde per favorire i comuni!

Detto questo, per non dilungarmi troppo e lasciare spazio anche ai colleghi,

vorrei ricordare che sicuramente tutto è perfezionabile, tutto si poteva fare meglio, ma non possiamo permetterci di dilazionare, di delegare: non possiamo far finta di non vedere come in questo grande paese oggi alcuni dei diritti fondamentali siano non dico a rischio, ma seriamente in forse, in particolare quello di disporre di un paese moderno e civile, che possa garantire alcune regole di convivenza e alcuni diritti fondamentali. Credo pertanto che il provvedimento troverà un appoggio da parte della Lega nord, dal punto di vista sostanziale, ma anche nel merito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la Camera è chiamata, oggi, ad esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

Come ha ricordato il relatore, il provvedimento era nato in un testo dai contenuti piuttosto limitati per affrontare il problema dei distacchi programmati di energia che avevano interessato il paese la scorsa estate anche a causa delle particolari condizioni climatiche.

Mentre era in corso l'esame presso il Senato, il paese ha, invece, conosciuto il primo blackout totale della sua storia: domenica 28 settembre praticamente tutta l'Italia si è svegliata priva di energia elettrica.

L'urgenza di adottare misure volte ad impedire il ripetersi di un simile evento ha indotto il Senato a trasfondere nel provvedimento in esame tutta una serie di disposizioni, già ricomprese nel disegno di legge di riordino del sistema energetico approvato lo scorso mese di luglio da questa Camera, che sono accomunate dalla medesima finalità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del paese.

Il Senato, quindi, ha introdotto nel decreto-legge disposizioni finalizzate a ri-

durre il rischio di distacchi di energia elettrica, misure per disciplinare la procedura di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, norme volte a fornire garanzie in ordine all'effettiva realizzazione degli impianti di produzione di energia e dei terminali di rigassificazione, disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del settore elettrico, nonché norme per introdurre un procedimento amministrativo unico per la costruzione e l'esercizio delle reti di trasporto energetico.

Nell'ambito del disegno di legge di conversione, inoltre, sono state introdotte norme di delega concernenti un nuovo sistema di remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica e la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità al fine di adeguare quest'ultima alle caratteristiche delle infrastrutture energetiche.

Non v'è dubbio che, rispetto a talune delle disposizioni recate dal decreto-legge attualmente all'esame della Camera, potrebbe essere opportuno un approfondimento e un'ulteriore riflessione. Ad esempio, pochi giorni dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato, è stata pubblicata la sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale che contribuisce a chiarire in quale modo debbano articolarsi i rapporti tra lo Stato e le regioni nel caso di assunzione di funzioni amministrative da parte dello Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materie per le quali esso non sia titolare di competenze legislative esclusive.

Allo stesso modo, non può escludersi che vi siano disposizioni del provvedimento che potrebbero trovare una migliore formulazione.

D'altra parte, è egualmente indiscutibile che l'esame parlamentare del provvedimento non possa prescindere da quanto accaduto lo scorso 28 settembre. Ovviamente, non è questa la sede per aprire un dibattito sulle cause che hanno portato al blackout né tanto meno quella in cui svolgere una ricerca sulle responsabilità. Compito del Parlamento è, invece, quello

di porre in essere, nel minor tempo possibile, ogni iniziativa idonea a garantire per il futuro la sicurezza della copertura del fabbisogno energetico del paese.

Ciò significa che bene ha fatto il Senato ad utilizzare il decreto-legge n. 239 del 2003 per dare una sollecita risposta a tali esigenze di sicurezza e che la Camera è tenuta ad assumersi una analoga responsabilità nei confronti dei cittadini. Nel settore energetico gli interventi di norma richiedono tempo e non possono trovare concreta realizzazione dall'oggi al domani. Rinviare oggi determinate scelte significherebbe procrastinare i relativi effetti ad un futuro incerto.

Come è detto, le disposizioni recate dal provvedimento potrebbero essere migliorate e, in alcuni punti, corrette. Ma cosa accadrebbe se il Senato, impegnato nell'esame dei documenti di bilancio, non fosse in condizione di garantire la definitiva conversione del decreto-legge?

La sua decadenza finirebbe per riproporre le stesse condizioni nelle quali si è realizzato il blackout del 28 settembre! È questo un rischio che nessuno può correre: non la maggioranza, ma, credo, neppure l'opposizione, salvo che essa non voglia arrivare a sostenere che il provvedimento, che, giova ricordarlo, contiene numerose disposizioni già approvate dalla Camera pochi mesi fa, non è in condizione di produrre alcun beneficio per il sistema energetico nazionale.

D'altra parte, già in Commissione è emersa la disponibilità, della maggioranza e del Governo, ad apportare quanto prima alle norme del decreto-legge gli aggiustamenti ed i correttivi che si renderanno eventualmente necessari. Lo stesso relatore ha segnalato l'opportunità di un atto di indirizzo al Governo che evidenzii gli aspetti del provvedimento rispetto ai quali possa rendersi opportuno un ulteriore e più meditato intervento. È in quest'ottica che debbono essere valutati anche i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, in particolare quello della I Commissione. Essa ha formulato un parere favorevole con un'unica osservazione, che segnala l'opportunità di una

riflessione sulla portata della richiamata sentenza della Corte costituzionale rispetto ad alcune disposizioni del provvedimento. Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio e, in particolare la condizione che esso pone, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti sulla base dei quali è stata chiesta un'ulteriore valutazione da parte della V Commissione.

In conclusione, dopo il 28 settembre, gli italiani hanno chiesto alle istituzioni di operare rapidamente affinché ciò che è avvenuto quel giorno non abbia più a ripetersi. Grave sarebbe se le istituzioni, il Parlamento in particolare, mostrassero di non essere in grado di dare risposta a quella richiesta. Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Gastaldi.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4332)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, se lo crede, il relatore, onorevole Saglia.

STEFANO SAGLIA, Relatore. Presidente, trovo che la discussione sulle linee generali sia stata sufficientemente approfondita.

Siamo consapevoli, come ho già detto nella relazione, che vi sono questioni che vanno approfondite; tuttavia, ragioni di brevità della nostra discussione — in particolare, la necessità di conversione del decreto-legge entro il 28 ottobre — ci impediscono di avanzare richieste di modifica.

Abbiamo preso nota di alcune incongruenze rilevate anche dai nostri colleghi e ci auguriamo che, in sede di esame degli ordini del giorno, si possa in qualche modo corrispondere alle richieste avanzate da alcuni colleghi; speriamo che il Governo possa impegnarsi in tal senso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Saglia.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIOVANNI DELL'ELCE, Sottosegretario di Stato per le attività produttive. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge di cui oggi stiamo dibattendo ha assunto, nelle ultime settimane, un'importanza del tutto straordinaria a seguito dei noti episodi del mese di settembre, oggi oggetto di numerose indagini.

Proprio per questo, non ritengo opportuno spendere altre parole sulla concatenazione dei fatti che hanno determinato il blackout più grave della storia italiana e sulle relative responsabilità tecniche. Qualche commento mi sembra giusto esprimere, invece, a riguardo delle responsabilità morali, perché l'origine dell'accaduto è, ultimamente, imputabile più a questo livello che non a confuse comunicazioni notturne avvenute fra i gestori delle reti svizzera ed italiana nella notte incriminata.

Parlo di responsabilità morali riferendomi al modo strumentale con cui tutti noi parlamentari, uomini politici che siamo qui in forza di un mandato popolare e, quindi, di un consenso espresso sulle nostre persone, abbiamo usato il tema energetico concependolo come opportunità per manipolare l'elettorato. Il referendum sul nucleare fu la prima e più eclatante iniziativa di distorsione della verità a favore di tattiche partitiche che rivelarono quanto potente è l'argomento e quanto risulta coinvolgente presso l'opinione pubblica.

Il progresso a danno della salute dei nostri figli, questo è il messaggio che tutte le forze politiche che questa Assemblea rappresenta hanno usato nelle comunità locali allorquando si trattava di discutere sull'approvazione o meno di una infrastruttura elettrica, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una centrale o di un elettrodotto; ancor più grave è il fatto che ciò avveniva indipendentemente dall'atteggiamento che le stesse forze politiche assumevano qui a Roma o nelle zone limitrofe interessate alla localizzazione de-

gli impianti in materia energetica; accadeva pertanto che gli impianti fossero buoni, purché non fossero realizzati nei propri collegi elettorali; diversamente diventavano all'improvviso origine di danni irreparabili alle persone e all'ambiente. Abbiamo tutti agito così, destra e sinistra su questo tema non hanno nulla da insegnarsi reciprocamente; l'energia è sempre pericolosa per chiunque si trovi alla maggioranza, perché ci sarà sempre un'opposizione che cavalcherà immoralmente i temi della salute pubblica per gettare discredito su chi si trova a decidere.

Il blackout è un forte esempio. L'opposizione per bocca di alcuni dei suoi più illuminati e ragionevoli esponenti si è trovata ad invocare lo spoils system come origine dell'accaduto, dimenticandosi che il rinnovo delle cariche del GRTN è avvenuto alla vigilia della chiusura estiva e che la gestione dell'emergenza è stata fatta da quella tecnostruttura scelta dal Governo precedente. Più ragionevole ed umanamente corretto sarebbe stato interpretare le dichiarazioni, certamente esagerate ed errate nei toni, dei responsabili del GRTN come un atto di stima e di solidarietà proprio nei confronti di quella squadra che si sono trovati ad ereditare e a cui hanno rinnovato la fiducia, anche se espressione di una diversa volontà politica.

Il Governo che mi trovo qui a rappresentare è oggi dunque chiamato a compiere un atto di responsabilità; deve infatti decidere quali strumenti proporre al Parlamento per garantire al paese la continuità delle forniture elettriche. Abbiamo già visto che non si tratta appena di provvedere la disponibilità di beni di seconda necessità, a cui il paese potrebbe in fin dei conti rinunciare, sia pure con qualche sacrificio; si tratta, al contrario, di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita nazionale, cioè delle comunicazioni, della sanità, della produzione industriale, del turismo e via dicendo.

Il Capo dello Stato non a caso ha ritenuto di spendere la propria autorevolezza per sottolineare come l'energia sia una risorsa primaria e vada garantita a tutti e per la quale tutti sono chiamati a

ricoprire un ruolo attivo, assumendo costumi di vita meno consumistici e favorendo la localizzazione degli impianti di produzione, una volta che si sia verificata sul piano tecnico la loro compatibilità ambientale.

L'azione del Governo deve quindi intervenire in modo strutturale, con i tempi necessari per mettere rimedio alle carenze del sistema energetico: per realizzare una centrale elettrica servono 3 anni; la nostra coalizione governa da due anni; se dunque, a dispetto di quel corredo normativo che l'opposizione ha costruito in passato e del quale oggi lamenta le negative conseguenze ricusandone la paternità, avessimo imposto la realizzazione di nuovi impianti, saremmo ancora oggi nella fase cantieristica ed il blackout non sarebbe stato evitato comunque. Diversamente sarebbero invece andate le cose se gli stessi piani fossero stati licenziati dal precedente Governo: oggi si avrebbe di certo un diverso parco produttivo e quindi una diversa gestione delle emergenze, con centrali di pronto avvio e con conseguenti tempi di intervento dell'ordine di minuti e non di ore.

Ma il Governo deve anche mirare a disporre di strumenti di pronto uso, che consentano di risolvere transitoriamente e decorosamente la situazione presumibilmente critica che si paventa per le prossime stagioni invernali e estive.

Il decreto-legge di cui oggi parliamo si colloca in questo preciso contesto; esso ha quindi un marcato carattere di transitorietà e di eccezionalità.

Prima di citare i punti salienti, richiamo l'attenzione sulla durata delle misure di tipo ambientale, che è la prima riprova di quanto qui sopra asserito: la loro efficacia è infatti limitata alla scadenza del 31 dicembre 2003.

Entro tale data il ministro delle attività produttive potrà autorizzare, per un breve periodo e comunque in modo transitorio, il funzionamento di quelle centrali che il GRTN ritiene necessario di chiamare in esercizio per la sicurezza della copertura del fabbisogno elettrico nazionale anche in deroga ai limiti consentiti dalle normative

a difesa della qualità dell'aria; tutto ciò potrà avvenire con il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e comunque nel rispetto dei valori massimi di emissione dei principali inquinanti previsti per gli impianti di potenza inferiore ai 500 megawatt termici.

Analogamente il medesimo provvedimento prevede di poter modificare, con le stesse caratteristiche transitorie di cui sopra, il limite di temperatura degli scarichi idrici e delle centrali termoelettriche, ottenendo un beneficio in termini di potenza elettrica aggiuntiva pari a oltre millecinquecento megawatt. Si tratta di un quantitativo di potenza che il GRTN giudica indispensabile per disporre di una riserva senza la quale tutto il sistema può entrare in una fibrillazione piena di incognite. Non sfugge al Governo che queste misure possono solo tamponare una situazione che i noti fattori strutturali del settore, insieme alle eccezionalità meteorologiche nell'anno in corso e agli imprevedibili e contestuali incidenti della scorsa domenica, hanno portato su un livello di guardia di cui l'Italia non avrebbe mai dovuto fare esperienza. Ora si impone un'attenta analisi dei costi e dei benefici delle soluzioni possibili: il Governo ritiene che il piccolo e trascurabile « raffreddore » ambientale, che potrebbe conseguire alle scelte derivanti dalla conversione in legge del decreto-legge, possa senza dubbio evitare le mortali malattie che deriverebbero per tutto il paese e che sarebbero certamente causate da una prolungata assenza di energia elettrica.

Il Governo ha anche ritenuto che, in considerazione delle ragioni sopra riportate, fosse necessario stralciare dal disegno di legge sul riordino del settore energetico e inserire nel presente provvedimento alcune norme la cui attuazione si rende urgente. Si tratta, ripeto, di norme urgenti a cui il Governo è tenuto. Esse riguardano i temi che cito succintamente: il *capacity payment*, ovvero un sistema di remunerazione della capacità di generazione elettrica volto ad assicurare l'esistenza in servizio della capacità necessaria e l'ingresso di nuova capacità; le disposizioni in

materia di espropriazione per pubblica utilità; le misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti (la norma è volta a permettere l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del nuovo soggetto derivante da detta unificazione); le disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico (l'articolo contiene una serie di norme volte ad aumentare il grado di sicurezza del sistema elettrico e la sua funzionalità); la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 megawatt termici (la norma è volta a semplificare i procedimenti amministrativi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche a rete — elettrodotti, gasdotti e oleodotti — per le quali si prevede un procedimento unico analogo a quello previsto dalla legge n. 55 del 2002 da completarsi entro centottanta giorni); i provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica; le disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Signori, il paese ha bisogno di una politica energetica vera (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Grazie, sottosegretario Dell'Elce.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3618-B) (ore 18,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3618-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Teodoro.

ANDREA DI TEODORO, Relatore. Signor Presidente, oggi l'Assemblea inizia l'esame del disegno di legge comunitaria 2003, già approvato da quest'Assemblea il 13 maggio del corrente anno e modificato, in maniera piuttosto significativa, dal Senato della Repubblica, che lo ha nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati il 24 settembre. Il nuovo testo, profondamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, prevede ben 6 articoli aggiuntivi e 36 nuove direttive comunitarie, da recepire con delega legislativa (16 inserite nell'allegato A e 20 nell'allegato B), corredate dal parere parlamentare sui relativi decreti di attuazione.

Il provvedimento, quindi, contando di articoli del testo già licenziati dalla Camera e quelli aggiunti al Senato, consta complessivamente di 25 articoli e di due allegati, con i quali si prevede il recepimento, con altrettanti decreti legislativi, di ben 50 direttive comunitarie. Si tratta, dunque, di un'importante — e direi importante — previsione di delega, che dovrebbe consentire al nostro Parlamento di stare al

passo con i termini di recepimento della normativa comunitaria e di accelerare i tempi rispetto ai ritardi registrati.

Come è stato già fatto presente in Commissione, durante il dibattito in sede referente, nonostante il relatore non condivide totalmente e senza riserve tutte le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica, accogliendo un appello alla responsabilità politica da parte del ministro competente, egli non ha ritenuto di apportare nessun'altra modifica, non presentando, pertanto, alcun emendamento a nome della Commissione. Con il presente disegno di legge, infatti, avremo per la prima volta la possibilità di approvare, entro l'anno di riferimento, la legge comunitaria, costituendo, sotto questo punto di vista, un precedente virtuoso, che per il futuro dovrà rappresentare non più l'eccezione, bensì la regola.

Vorrei ricordare a questa Assemblea che nell'ultimo *scoreboard* pubblicato nel maggio 2003 si è evidenziato che l'Italia ha perso alcune posizioni per quanto riguarda la media di recepimento delle norme comunitarie: al 31 agosto 2003, infatti, risultano scadute e applicabili 2.378 direttive, ed i provvedimenti di attuazione comunicati dall'Italia sono pari al 96,34 per cento delle direttive da recepire, rispetto ad una media europea pari, invece, al 97,64 per cento. Come i colleghi possono osservare, si tratta di cifre estremamente vicine, ma che, purtroppo, denotano il fatto che il nostro paese abbia perso posizioni.

Entrando nel merito delle modifiche introdotte dal Senato, cercherò di darne una rapida illustrazione. La prima modifica riguarda proprio l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, il quale conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie previste negli allegati A e B, stabilendo termini e modalità di emanazione dei relativi decreti attuativi. Le modifiche apportate a tale articolo riguardano il termine della delega legislativa, che è stata portata da un anno a 18 mesi e, in particolare, il comma 5, il quale reca la cosiddetta clausola di cedevolezza.

Tale clausola, già prevista in precedenti disegni di legge comunitari approvati nel corso dell'attuale legislatura, è stata successivamente istituzionalizzata dalla cosiddetta legge La Loggia di attuazione della legge 18 ottobre 2001, n. 3 (la legge costituzionale di modifica della nostra Costituzione in senso federale); la stessa clausola di cedevolezza, inoltre, è prevista nel testo unificato delle proposte di legge di modifica della legge La Pergola. La clausola di cedevolezza prevede per lo Stato la possibilità suppletiva di recepimento di direttive comunitarie anche in materie di competenza concorrente ed esclusiva delle regioni, facendo tuttavia venir meno l'efficacia della normativa statale di recepimento nel momento in cui le regioni avranno approvato i propri provvedimenti di recepimento: ciò per far salva, di fronte all'Unione europea, la responsabilità unica dello Stato nazionale quale soggetto responsabile dell'attuazione delle norme comunitarie.

La previsione della cedevolezza, prevista anche in questo disegno di legge comunitaria, è stata modificata, nel senso che è stato eliminato il riferimento alle materie di competenza concorrente per quanto riguarda il vincolo del rispetto dei principi fondamentali per la normativa di attuazione adottata da ciascuna regione, principi fondamentali che sono ovviamente stabiliti dalla legislazione statale.

Il fatto di aver eliminato il riferimento alle materie di competenza concorrente può ingenerare, ovviamente in modo erroneo, l'impressione che il vincolo del rispetto dei principi statali fondamentali risulti in tal modo genericamente riferito a tutti i settori legislativi, a prescindere dal riparto di competenze, con la configurazione di una ingerenza da parte dello Stato nelle materie di competenza esclusiva delle regioni.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda l'eliminazione della previsione di una individuazione ed esplicitazione partitamente delle disposizioni che in ogni decreto legislativo di attuazione siano di carattere sostitutivo in maniera tale che in ogni testo attuativo si possa individuare la

norma che ha carattere sostitutivo rispetto ad una norma regionale, che non è ancora sopravvenuta e, invece, la norma che non ha questo carattere.

Questo principio di conoscibilità dell'ordinamento e di certezza del diritto avrebbe salvaguardato le autonomie regionali, in quanto avrebbe chiaramente distinto le norme relative a materie che rientrano nella competenza legislativa statale da quelle che, invece, rientrano nella competenza regionale e rispetto a cui lo Stato esercita soltanto, e in maniera transitoria, una competenza suppletiva.

Devo rilevare che anche il Comitato per la legislazione ha evidenziato nella propria relazione come l'eliminazione di questa previsione sia un elemento di distonia rispetto a precedenti leggi comunitarie. Dal punto di vista dell'impatto, per così dire, costituzionale, il tema più importante è sicuramente questo.

Passando agli articoli che recano criteri di delega per il recepimento di direttive con riferimento a settori specifici, l'articolo 6 riguarda l'accesso alla professione notarile. Quest'ultimo dovrebbe essere disciplinato in conformità a quanto previsto dalle norme comunitarie sulla libera circolazione ed il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei titoli di studio tra i paesi membri, con particolare riferimento alla direttiva n. 89/48/CEE per il cui mancato recepimento la Commissione europea ha avviato nei confronti del nostro paese una procedura di infrazione (1996/4825).

Il testo licenziato dalla Camera, a parte una modifica di carattere linguistico dell'articolo 5 della legge del 16 febbraio 1913 n. 89 (la legge fondamentale che reca norme per l'accesso alla professione notarile), aggiungeva un comma piuttosto importante che, invece, purtroppo, è stato soppresso dal Senato. Tale comma prevedeva la possibilità di esercitare nel nostro paese la professione notarile, avendo, come sostituti dei requisiti del titolo di studio e della pratica notarile, il possesso di un decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione di un decreto legislativo già vigente, il decreto legislativo n. 115 del 1992, il quale, a sua

volta, recepiva la famosa direttiva n. 89/48/CEE per il cui mancato recepimento è stata aperta la procedura di infrazione nel nostro paese.

Con il decreto di riconoscimento professionale si consentiva a cittadini membri della Comunità europea in possesso di diplomi di istruzione superiore, o di titoli assimilati, di esercitare la professione nel nostro paese anche in assenza dei requisiti previsti per legge. Aver soppresso tale articolo, a parere del relatore, non va nella direzione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e delle professioni. Quindi, pur senza voler dare un giudizio sull'insindacabile attività del Senato della Repubblica, non posso che rilevare che tale modifica ha carattere peggiorativo del testo.

L'articolo 9 concerne il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi. Le novelle apportate a tale articolo trasferiscono alle regioni ed alle province autonome alcune competenze semplificando, altresì, il procedimento. In particolar modo, viene trasferita alle regioni la competenza a rideterminare la misura dei contributi per quanto riguarda il finanziamento dell'attività ispettiva. Tale rideterminazione deve avvenire tramite un provvedimento regionale che recepisca un previo accordo tra Governo e regioni.

L'articolo 10 in materia di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio di fitofarmaci reca modifiche puramente formali.

L'articolo 14 delega il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2004 un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie. Le modifiche apportate dal Senato hanno soppresso un criterio direttivo previsto dalla Camera. In questo caso, invece, il relatore ritiene che il Senato abbia fatto una buona opera avendo chiarito come il criterio direttivo principale nella redazione del decreto legislativo di riordino debba rimanere soltanto quello del rispetto di elevati livelli di

tutela ambientale. Anche la seconda modifica apportata dal Senato, in cui viene sostituita la parola « gestire » con la parola « ridurre » va sicuramente in una direzione migliorativa. In tal modo, infatti, i piani d'azione predisposti ai sensi del decreto di riordino devono andare non solo nella direzione di una semplice gestione dei problemi dell'inquinamento acustico nel territorio, ma devono tendere anche ad una riduzione dei livelli complessivi di tale inquinamento.

L'articolo 15 riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale in alcune fattispecie ben precise che sono state maggiormente dettagliate nella modifica apportata dal Senato. La direttiva comunitaria 85/337 prevede che gli Stati membri, in alcuni casi del tutto eccezionali, possono esentare, in tutto o in parte, progetti specifici dall'applicazione della procedura di VIA. In attuazione di tale direttiva, dal Senato è stato previsto che i casi di esclusione da tale procedura dovevano essere inerenti a singoli interventi per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza e soltanto quando la situazione di emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia di impatto ambientale al fine di garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabili. Tale modifica va nella direzione di un allineamento del nostro paese al parere espresso dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione, la 1999/5166 del 23 ottobre 2001, in base alla quale sembrerebbe ritenersi non ammissibile una previsione in via generale e preventiva di esclusione dalla procedura di VIA di intere tipologie di interventi. Comunque, anche nei casi di esclusione gli obblighi di pubblicità devono essere rispettati ogni qual volta un singolo progetto, per motivi eccezionali, sia esentato dalla procedura di VIA.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo in esame, il Comitato per la legislazione, nell'ambito degli obblighi di comunicazione degli adempimenti, a cui

comunque le autorità preposte sono tenute a prescindere dal fatto che vengano esentate dalla procedura di VIA, richiama l'adempimento della comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali.

Il Comitato per la legislazione fa giustamente notare che questo adempimento dovrebbe essere previsto soltanto nei casi in cui siano coinvolti territori che vedono nel proprio ambito la presenza di beni culturali, non comprendendosi invece una generalità nella portata di questa norma.

L'articolo 17 è, a mio parere, l'articolo più importante di questa legge comunitaria. In questo caso, la modifica apportata dal Senato è stata piuttosto radicale. Tale articolo reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2002/73/CE, modificativa della direttiva 76/207/CE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. La legislazione comunitaria, per quanto riguarda le pari opportunità, si è tradotta nell'emanazione di diverse direttive, riguardanti diversi settori di intervento. Ricordo che recentemente, in particolare modo con la legge comunitaria del 2001 (la legge n. 39 del 2002), abbiamo recepito la direttiva 2000/43/CE sul principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Nel recepimento di tale direttiva — che, come i colleghi vedono bene, incide su un oggetto del tutto omogeneo rispetto a quanto contenuto nella legge comunitaria (in quel caso trattandosi di assenza di discriminazione per ragioni etniche, in questo caso trattandosi di assenza di discriminazione per ragioni sessuali), al punto che vengono addirittura dettate definizioni identiche per fattispecie identiche (ad esempio, la nozione di discriminazione, o di molestia, recata dalle due direttive è pressoché la stessa) —, questa Camera decise di dettare criteri di delega al Governo, per l'emanazione del decreto legislativo, che recavano due caratteri essenziali: che per configurarsi una nozione

di discriminazione dovesse essere presente l'elemento del comportamento di contrasto da parte della persona che presuntivamente subiva un comportamento discriminatorio e che questo comportamento di contrasto dovesse comportare la dichiarazione inequivocabile, da parte della persona che contrastava questo comportamento, che quel comportamento non era desiderato.

Sulla base del principio della conformità della norma per quanto riguarda situazioni omogenee, abbiamo ritenuto, in prima lettura, di dettare analoghi criteri di recepimento anche per quanto riguarda la direttiva 2002/73/CE. Tali criteri di recepimento sono stati, invece, completamente stravolti dal Senato della Repubblica, a seguito dell'accoglimento di alcune istanze, che in questa sede erano state avanzate dalle opposizioni, provocando a mio parere una discrasia legislativa del tutto inspiegabile.

Ad ogni modo, accogliendo il richiamo da parte del ministro Buttiglione alla responsabilità politica, il relatore, a nome della Commissione, non ha ritenuto di presentare alcun emendamento per modificare la legge comunitaria in terza lettura. Preannuncio, tuttavia, già adesso, la presentazione di un ordine del giorno per un'interpretazione autentica — diciamo così — dei nuovi criteri di delega, che chiarisca come le due norme debbano essere intese in maniera non difforme, per non ingenerare anche un contenzioso che, data la discrezionalità dell'argomento, potrebbe essere senza fine.

Vorrei adesso soffermarmi brevemente sui 6 articoli aggiuntivi, non prima tuttavia di aver citato il carattere ormai pleonastico dell'articolo 12, che dispone il recepimento della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali. Infatti, la recente pubblicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (testo unico sulla protezione dei dati personali), dispone già il recepimento di questa direttiva. Quindi l'articolo previsto in questo testo di legge comunitaria risulta del tutto inutile, ma per il principio della doppia lettura conforme, non essendo in-

tervenuta in Senato una modifica, ovviamente ora non è più possibile procedervi, qui alla Camera, in terza lettura.

Tra gli articoli aggiuntivi vi è l'articolo 7, che interviene novellando la legge n. 3 del 2003, in ordine al divieto di fumare nei locali chiusi, salvo che nelle aree riservate ai fumatori che devono essere dotate di impianti per la ventilazione...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ammiro la sua precisione e il suo scrupolo informativo, ma dovrebbe avviarsi a concludere.

ANDREA DI TEODORO, Relatore. Sto concludendo, signor Presidente.

L'articolo 7, novellando la legge n. 3 del 2003, definisce le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione, che dovranno essere stabilite, anziché da un regolamento, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; dunque, tale articolo interviene soltanto sullo strumento previsto per la fissazione di tali caratteristiche tecniche.

Il Comitato per la legislazione evidenzia il fatto che non sarebbe competenza del disegno di legge comunitario intervenire sulla scelta degli strumenti normativi per recepire o attuare norme comunitarie. Scelta di strumenti che spetta soltanto agli ordinamenti interni dei singoli Stati membri; quindi appare inopportuno che tale novella sia posta in essere nell'ambito del disegno di legge comunitaria. Anche gli altri articoli aggiuntivi riguardano questioni ugualmente tecniche.

A questo punto, intendo soffermarmi sugli articoli 23 e 25. L'articolo 23 è relativo alla modifica della legge obiettivo per quanto riguarda le terre e le rocce di scavo, nel senso che si interviene sull'interpretazione autentica che la legge obiettivo aveva fornito del decreto Ronchi, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione del predetto decreto terre e rocce di scavo che, con la modifica apportata dalla legge obiettivo, erano state escluse dalla nozione di rifiuto e quindi dall'ambito applicativo dello stesso decreto.

L'articolo 25 prevede poi la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali. L'adozione di un modello standard di bilancio uguale per tutti gli Stati membri è stato oggetto di ampio ed approfondito dibattito sia da parte della Commissione finanze sia da parte della Commissione bilancio. Tuttavia, ritengo che su ciò le stesse Commissioni presenteranno durante il dibattito in aula le proprie osservazioni.

In conclusione, il relatore chiede alla maggioranza, nello stesso spirito di responsabilità politica che si è sentito in dovere di accogliere a fronte della chiamata del Governo, che questo disegno di legge comunitaria — per quanto sicuramente perfettibile dopo le modifiche apportate dal Senato — sia approvato senza ulteriori modifiche.

Presidente, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna delle mie considerazioni integrative.

PRESIDENTE. Onorevole Di Teodoro, la Presidenza autorizza tale pubblicazione sulla base dei consueti criteri e mi scusi se sono intervenuto, in quanto lei aveva certamente il titolo per fornire tutte le spiegazioni essenziali.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, intervengo per sintetizzare un appunto che il ministro Buttiglione mi ha inviato essendo impegnato a Bruxelles.

Mi soffermerò in particolare sugli articoli 1 e 25. Il procedimento per l'emissione dei decreti legislativi è previsto proprio dall'articolo 1 e, per quanto attiene alle direttive comprese nell'allegato B, si sottolinea che il passaggio per le Commissioni parlamentari è stato esteso,

in conformità alle indicazioni contenute nella legge comunitaria per l'anno 2002, anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A, che prevedano l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della repressione nel caso di violazione degli obblighi comunitari.

Il comma 5 dell'articolo 1, modificato in Commissione al Senato, ripercorre la formulazione della cosiddetta clausola di cedevolezza espressa, già inserita — come ricordato dal relatore — nei vari decreti legislativi di recepimento in materie di competenza delle regioni, in conformità alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Tale disposizione prevede che i decreti legislativi a tal fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative, secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.

L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della citata legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 e dal disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrano in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione. In questo senso, l'azione è sostitutiva, perché produce effetto dopo la verifica dell'inadempimento, e cedevole, in quanto le norme si ritirano dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale o provinciale. Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel mo-

mento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione.

Per quanto invece attiene all'articolo 25 e alle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento n. 1606/2002, la scelta è stata quella di rendere obbligatoria, con talune motivate eccezioni, l'adozione dei principi contabili internazionali per i bilanci individuali delle società quotate. Si è scelto di rendere obbligatoria l'adozione dei principi contabili internazionali per i bilanci di esercizio e consolidati delle società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, anche in tal caso con motivate eccezioni. L'obbligo di adozione dei suddetti principi è stato previsto anche per le banche intermediarie finanziarie, siano esse quotate o meno, con riguardo al bilancio di esercizio e a quello consolidato. Per le società di assicurazioni si è previsto l'obbligo di adozione dei principi in argomento esclusivamente con riguardo al bilancio consolidato, e soltanto nel caso in cui siano quotate e non redigano il bilancio consolidato per tali società si è previsto l'obbligo con riguardo al bilancio di esercizio.

La scelta, quale principio generale, di rendere obbligatoria l'adozione dei principi contabili internazionali relativamente ai bilanci individuali delle società quotate, discende dalla necessità di garantire la comparabilità dei bilanci delle società medesime, tenendo anche conto della presenza sul mercato di società quotate non capogruppo. Nondimeno, si è dovuto tenere conto del fatto che per il settore assicurativo non sono ancora definiti i principi contabili internazionali relativi ai contratti assicurativi. L'assenza di una definizione di criteri specifici rende problematica per le imprese di assicurazione l'applicazione dei principi contabili internazionali. Pertanto, su esplicita segnalazione della competente autorità di settore, non si è ritenuto di imporre l'applicazione generalizzata dei principi contabili internazionali prima che sia definito il quadro delle regole applicabili al settore e siano risolti i rilevanti problemi applicativi connessi.

D'altro canto, le esigenze di compatibilità dei bilanci delle società quotate sopra rappresentate, rendono opportuna la redazione del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato.

Inoltre, si è scelto di rendere facoltativa l'adozione dei principi in questione sia per il bilancio di esercizio sia per quello consolidato relativamente alle società diverse dalle società di assicurazione e da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Per le società di assicurazione si tratta di scelta coerente con quanto sopra detto: la complessità dei principi contabili rende inopportuno un loro utilizzo da parte delle piccole imprese.

Si sono previste tre situazioni: l'eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito di impresa, al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali; il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali; una norma di cautela secondo cui non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Infine, si è precisato che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, tiene conto dei principi contabili internazionali omologati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il testo in discussione, come è stato evidenziato dal relatore, ci arriva in terza lettura, ed è stato seriamente modificato dal Senato in modo anche positivo, tranne per alcune perplessità oggettive. Sono stati aggiunti ben sei articoli e trentasei direttive da recepire con delega al Governo. A

questo proposito, ricordo che il nostro non è tra i primi paesi a dare puntuale attuazione alle direttive comunitarie, infatti quel 96,4 per cento ci colloca all'ultimo posto rispetto agli altri Stati membri. Ciò non ci fa onore, benché non sia una responsabilità interamente imputabile a questo Governo. Fortunatamente, la legge n. 86 del 9 marzo 1989, la cosiddetta legge La Pergola, prevede, proprio per accelerare l'adempimento da parte del nostro paese, una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria. Infatti, il ministro deve presentare al Parlamento, entro il 31 di gennaio di ogni anno, uno specifico disegno di legge di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Ci stiamo gradualmente mettendo in regola ma dovremo essere sempre più precisi e puntuali, poiché non lo siamo ancora. Comunque, la normativa introdotta con la legge del 1989, che ha ridotto i termini impiegati dal nostro paese a recepire le direttive, consente al Parlamento una valutazione complessiva sull'adeguamento della normativa interna all'ordinamento comunitario. Intendo svolgere una prima osservazione di natura squisitamente politica. Non me ne voglia, onorevole sottosegretario, ma data la complessità e la varietà delle direttive, che riguardano « l'universo mondo », sarebbe stato opportuno che alcuni autorevoli ministri, a partire da quello dell'economia, ma anche delle attività produttive, partecipassero a questi lavori.

Purtroppo, devo prendere atto che essi partecipano soltanto quando si tratta di votare provvedimenti come quello sulle televisioni o altre specifiche normative *ad personam*. Si tratta di un dato politico ormai accertato, e registrato agli atti « negativi » di questa Camera. Detto ciò, che costituisce una verità inconfutabile, sottolineo che la mia critica non è rivolta direttamente al ministro Buttiglione, competente formalmente per il settore, ma, siccome i settori sono vari e, ripeto, davvero corposi, avrei gradito che questa occasione fosse colta dai ministri competenti per fare un discorso di merito. Le poche notazioni fatte dal sottosegretario in

maniera puntuale riguardavano l'introduzione, per esempio, di nuovi principi di contabilità per quanto riguarda la redazione dei bilanci, le direttive relative al settore dell'intermediazione assicurativa e poi la questione, su cui mi dilungherò in seguito, relativa agli abusi di mercato. È una materia che richiede una volta per sempre, a mio parere, un dibattito in Parlamento.

Ci troviamo dinanzi a situazioni che vedono in crisi il sistema bancario, con migliaia e migliaia di piccoli risparmiatori truffati, e una *querelle* continua tra il governatore della Banca d'Italia e il ministro dell'economia: di tutto ciò, però, non si parla in quest'aula che è la sede più autorevole per discuterne. Ecco perché c'è una certa indignazione da parte del sottoscritto e del mio gruppo. Questa è un'assenza intollerabile! Mi auguro che domani, quando si discuterà dei vari articoli, si possa fare un ragionamento e un confronto veri con la massima autorità del settore che, in questo caso, è il ministro Tremonti. Detto questo, aggiungo però che nel frattempo è stata approvata — e richiamata puntualmente dal relatore in questa sede — la cosiddetta legge La Loggia, la quale si interessa anche delle direttive comunitarie. Infatti, con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, sono stati attribuiti alle regioni poteri in materia.

Quindi, è stata giustamente introdotta la cosiddetta clausola di cedevolezza, in base alla quale la normativa statale in materie rientranti nelle competenze regionali si applica soltanto fino a quando le regioni non avranno adottato una propria legislazione in merito. Si tratta di una grande novità politico-istituzionale di questa legge comunitaria che, ripeto, introduce alcune direttive relative a materie di competenza regionale. Io credo che questo sia un passo avanti verso l'attuazione del federalismo e della partecipazione, come protagoniste, delle regioni all'ordinamento comunitario. Ovviamente, c'è da augurarsi che le regioni diano puntuale applicazione e che non lascino, invece, alla competenza statale il potere di normare.

All'articolo 1 si conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie. Come è stato già detto, sono ben 50, elencate negli allegati A e B. A questo proposito, sulla delega voglio fare una prima osservazione. Voglio dire con franchezza che il ricorso allo strumento della delega in questi casi può apparire anche comprensibile e per molte materie certamente lo è, ma non può essere data una delega per tutto. Da qui la necessità di aver qui presenti alcuni ministri.

È vero che si prevedono i decreti legislativi su cui il Parlamento dovrà dare il proprio parere, ma la delega non può essere — come purtroppo si pretende con questo disegno di legge — totale, generica e senza alcun preciso limite. Non so, ma come il Presidente Biondi sa bene, dare una delega finanche in materia di sanzioni penali è una cosa che il Parlamento, a mio avviso, non dovrebbe fare. In relazione a queste direttive nella richiesta di delega c'è anche di questo. In merito, a mio avviso, la Costituzione è molto chiara; qui, invece, si supera ogni limite e si dà la delega finanche in materia di sanzioni penali, ripeto. Pertanto, è opportuno, è necessario correggere alcune previsioni di delega. Ed è qui la proposta del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo e dell'intera opposizione, soprattutto in relazione alla direttiva sugli abusi di mercato, sulla quale ritornerò successivamente anche perché noi dell'Ulivo abbiamo in merito presentato uno specifico emendamento che porta anche la mia firma.

Le argomentazioni addotte dal relatore sull'impossibilità di apportare modifiche perché i tempi non lo consentirebbero non sono condivisibili. Per serietà, laddove c'è la necessità di correggere — ripeto, soprattutto per quanto riguarda la delega in materia di abusi di mercato —, il Parlamento deve farlo, perché altrimenti lasciare mano libera in una materia così delicata a mio avviso sarebbe molto grave. Quindi, caro collega relatore, si tratta di un'obiezione inaccettabile.

Tuttavia, prima di soffermarmi sulla direttiva in materia di abusi di mercato, vorrei brevemente evidenziare alcune ma-

terie oggetto di questa legge comunitaria. Ho già detto che su qualche aspetto introdotto dal Senato anche io avanzo delle perplessità, ma tutto sommato ritengo che il Senato abbia apportato delle modifiche e delle aggiunte positive, tra cui il recepimento delle direttive relative alle assicurazioni e agli abusi di mercato.

Particolarmente significativo mi sembra — e questo è stato fatto anche con puntualità dal relatore — il richiamo alle norme inserite all'articolo 17 relative all'attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alle condizioni di lavoro. È specificato — e questo mi preme sottolinearlo in positivo anche per le poche gentili donne che ci ascoltano in quest'aula e che mi auguro ci ascoltino in molte tramite *Radio radicale* — che l'applicazione del principio di parità di trattamento nella condizione di lavoro deve essere attuato indipendentemente dal ramo di attività e dai livelli della gerarchia professionale. È un passo importante, un atto dovuto che abbiamo l'obbligo di compiere.

Non mi dilungherò su altri aspetti, pure importanti, ma vorrei spendere ancora qualche minuto per spiegare le ragioni che mi inducono a sostenere la necessità di rivedere la delega in materia di abuso di mercato. Lo faccio non solo perché si tratta di una materia specifica della Commissione di cui faccio parte, la VI Commissione (la Commissione finanze), ma soprattutto perché è materia di grande attualità: la vicenda dei bond Cirio, con riferimento alla quale sono stati truffati circa 35 mila risparmiatori, deve farci riflettere ed indurci a maggiori approfondimenti per dotare il nostro paese di norme e strumenti atti a prevenire tali fenomeni ed a ridare fiducia ai risparmiatori (il numero di 35 mila può sembrare non rilevante, ma se lo rapportiamo alla consistenza del nostro mercato finanziario, probabilmente si può fare una proporzione con quanto è avvenuto negli Stati Uniti d'America con riferimento alla vicenda Enron).

La direttiva, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato, che è quella finalizzata a prevenire ed a punire gli abusi di mercato, avrà un impatto profondo sul nostro ordinamento. Tale direttiva è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo il 28 gennaio scorso, nel più generale contesto di attuazione del piano di azione per i servizi finanziari.

Le misure previste dal piano in questione, se adottate dai singoli Stati, mirano a garantire la trasparenza dei mercati e, quindi, a recuperare la fiducia dei risparmiatori, ormai scossa dai numerosi scandali finanziari. Voglio sottolineare che vicende quali quelle della Enron e della Worldcom negli Stati Uniti d'America, delle obbligazioni Cirio, ma anche della May Way-4 You, hanno determinato non solo danni ingenti alle finanze dei risparmiatori, ma ne hanno minato la fiducia, il che forse è ancora più grave.

Se il clima di sfiducia si generalizza, esso può diventare pregiudizievole per il mercato finanziario italiano che è già molto sottodimensionato rispetto a quello dei nostri principali partner europei.

Perciò, il Parlamento ha il dovere di approvare una legislazione efficace per dare un segnale di fiducia, essenziale per il rilancio degli investimenti finanziari ed, in definitiva, per la crescita dell'economia italiana.

Di conseguenza, per questa materia è assolutamente necessario prevedere nella legge comunitaria principi adeguati e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003. La delega che si attribuisce al Governo, voglio ribadirlo, implicherà la sostituzione o l'integrazione di numerose ed importanti disposizioni dell'attuale testo unico della finanza e di molte disposizioni contenute nel regolamento emittenti della Consob.

È materia, lo ripeto, assai complessa, altamente tecnica, ma molto delicata per i riflessi sull'economia e sulla società italiana. Il Parlamento perciò non si può, e a nostro avviso non si deve, rimettere alla piena discrezionalità del Governo che dovrebbe procedere all'integrale riscrittura

di disposizioni che, sotto il profilo di tecnicità, implicano però importanti scelte politiche, tali da incidere sull'assetto complessivo dei mercati finanziari.

Sarebbe assai grave se il Parlamento, con superficialità, pigrizia o altro, delegasse tutto ciò al Governo e non lo dico soltanto perché si tratta di questo Governo (lo direi anche se si trattasse del Governo di centrosinistra), sull'operato del quale, ovviamente, il mio giudizio non può che essere molto severo per i guasti che le sue politiche hanno creato all'economia, alla società ed alle coscienze dei singoli cittadini con l'abbassamento continuo del tasso di legalità da esso perseguito in ogni atto legislativo o amministrativo (non sto qui ad elencarli).

I colleghi della maggioranza sanno che ogni qual volta il Governo è stato delegato a recepire nel nostro ordinamento direttive comunitarie relative ai mercati finanziari, le Camere hanno sempre provveduto ad indicare con chiarezza l'oggetto ed i criteri per l'esercizio dei poteri delegati. In questo caso, non vi sono criteri; è una delega in bianco, e lo ripeto —, anche per quanto riguarda le sanzioni penali. Per questa ragione, la Camera dei deputati, e noi lo proponiamo nell'emendamento che porta anche la mia firma, deve definire puntuali principi e criteri di delega chiari. Qualcuno potrebbe obiettare che l'alta tecnicità e la complessità della disciplina dei servizi finanziari non rende facile l'attività legislativa diretta da parte della Camera. Mi piace ricordare che proprio questa Camera ha dimostrato che è possibile farlo, riappropriandosi di una materia che si è preferito in passato delegare.

Ricorderete tutti, cari colleghi e onorevole sottosegretario, che il 31 luglio di quest'anno, all'unanimità, fu approvata la proposta di legge di cui io ero primo firmatario, in materia di analisti finanziari. È una legge che è un altro dei punti previsti proprio dal piano di azione sui servizi finanziari voluto dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo. I mercati finanziari devono essere regolamentati in base a questo famoso piano che

prevede una serie di norme specifiche, in materia di analisti finanziari, di abusi di mercato e quant'altro.

Per questa ragione, ritengo che il Parlamento, per quanto riguarda questa direttiva, debba riaffermare la propria funzione centrale per garantire la tenuta complessiva del sistema, stabilendo, attraverso la definizione di principi e regole generali, il quadro unitario in cui il Governo e le competenti autorità di settore, sia la Consob sia la Banca d'Italia, debbano espletare le proprie competenze normative. L'emendamento presentato stabilisce chiari criteri cui il Governo deve attenersi: sottolineo che il presidente della Consob, lei non era presente, sottosegretario Ventucci, e se non ricordo male era presente il suo collega Maggi in sede di Commissione, si dichiarò favorevole all'emendamento in linea di principio, ma si doveva fare di necessità virtù perché i tempi erano ristretti, per cui bisognava per forza respingere quella proposta. È un ritornello al quale il Governo vorrebbe che questo Parlamento si abituasse. Io ritengo di no: il Parlamento si deve ribellare, ed, una volta tanto, dimostrare che è possibile fare bene e farlo anche in tempi ragionevolmente brevi.

Il presidente della Consob, professor Cardia, in sede di audizione, ha ritenuto il nostro emendamento non soltanto condivisibile, ma anche necessario. Lo ricorderanno, qui non vedo colleghi componenti la Commissione finanze, ma sono sicuro che essi confermeranno quanto sto per dire, che il professor Cardia ha sottolineato anche che, se approvato, questo emendamento, risolverebbe (sono testuali parole leggibili nel verbale della Commissione): i gravi ed attuali problemi che oggi impediscono un contrasto efficace nei riguardi degli abusi di mercato. Probabilmente non ci troveremmo dinanzi al rimpallo di responsabilità fra il ministro dell'economia e il governatore della Banca d'Italia, il quale cerca di scaricare sulla Consob alcune responsabilità. L'emendamento mira almeno, per quanto riguarda

gli abusi di mercato, a stabilire con nettezza che l'autorità competente deve essere la Consob.

Vogliamo allora perdere questa occasione per affermarlo e per stabilire tale principio? Se non approvassimo l'emendamento proposto dall'Ulivo, credo si tratterebbe di un'occasione mancata. Se la delega venisse approvata nel testo attuale, sarebbe fonte di complicazione ed anche di ritardi, perchè il Governo si attarderebbe sulle scelte da compiere non soltanto per l'attuazione degli aspetti più delicati della direttiva, quanto anche per quanto concerne l'individuazione dell'unica autorità competente, e che, ripeto, per il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo e dell'Ulivo, deve essere la Consob.

Ciò serve alla normalizzazione del mercato, alla ripresa di fiducia dei risparmiatori e all'intero paese, che non può più, ripeto, assistere a queste polemiche quotidiane tra alcune autorità indipendenti, nel caso specifico il Governatore della Banca d'Italia e la massima autorità politica che è il ministro dell'economia.

Le leggi, le norme, la chiarezza dei ruoli e delle funzioni serviranno anche a prevenire contrasti di tale natura che non giovano, ripeto, al funzionamento del Governo — se andasse a casa sarebbe il meno, me lo dovete consentire — ma soprattutto non giovano all'economia del nostro paese e alla normalità dei mercati finanziari, che dobbiamo auspicare diventino sempre più vivaci, ma non a danno dei risparmiatori.

Se non verrà approvato l'emendamento relativo agli abusi di mercato, sarà evidente, onorevole sottosegretario, che a questo Governo e a questa maggioranza di centrodestra non interessano gli abusi — visto che fanno tante sanatorie, non solo dal punto di vista fiscale, ma adesso anche dal punto di vista edilizio e via dicendo —, non interessa il fatto — lo voglio ripetere — che ben 35 mila risparmiatori siano stati truffati o che altri, in futuro, possano esserlo. Questa, purtroppo, è l'amara verità.

Noi valuteremo e daremo il nostro voto in base all'approvazione o meno di quell'emendamento che per noi è vitale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crisci. Ne ha facoltà.

NICOLA CRISCI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come ha ricordato il relatore, il disegno di legge comunitaria per il 2003, approvato dalla Camera il 13 maggio scorso, è stato modificato dal Senato con l'inserimento di sei nuovi articoli ed il recepimento di altre 36 direttive, di cui 16 contenute nell'allegato A e 20 nell'allegato B. Sono state apportate, inoltre, diverse variazioni al testo licenziato dalla Camera, alcune delle quali condivisibili, altre discutibili e tali da produrre perplessità e talvolta preoccupazione.

Tra le modifiche apportate, ritengo opportuno soffermarmi innanzitutto sul contenuto dell'articolo 1, che nella nuova formulazione prevede il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in discussione per l'esercizio da parte del Governo della delega ad adottare i provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie. Le ragioni che hanno portato all'allungamento del termine da 12 a 18 mesi restano, a mio avviso, per molti versi incomprensibili ed anche contraddittorie con l'impegno del Governo a ridurre il numero delle infrazioni e ad accelerare il recepimento della normativa comunitaria.

Tale impegno risulta ampiamente disatteso, nonostante le buone intenzioni del ministro Buttiglione, se è vero, com'è vero, che negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un progressivo e preoccupante peggioramento della capacità del nostro paese di recepire con puntualità la normativa comunitaria, tanto che il nostro deficit di attuazione ci pone ormai all'ultimo posto nella speciale graduatoria di efficienza tra i 15 Stati membri. Il processo virtuoso avviato con i Governi del centrosinistra si è interrotto e, in poco più di due anni, siamo passati dal settimo al quindicesimo posto. Mi auguro che il semestre di Presidenza italiana segni una inversione di tendenza che porti a velocizzare il recepimento delle direttive e a migliorare la mortificante posizione raggiunta, caratterizzata da un altissimo numero di direttive